



1. CONCEDE alla società ricorrente **termine fino al 9/06/2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

2. NOMINA i **Commissari giudiziali** nelle persone dei signori:

dott. Silvio Giombelli e avv. Stefania Ticozzi

i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente svolgerà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati; e provvederanno a depositare, entro sette giorni dal deposito di piano e proposta definitivi, un proprio parere sulle possibili criticità tecniche (con esclusione dei profili di fattibilità economica) di piano e proposta;

3. DISPONE che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di €30.000,00** presumibilmente necessaria per sostenere le spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura e indicato dai Commissari;

3.2. allo scadere

del 30/03/2020
del 30/04/2020
del 30/05/2020

nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa** depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia ai Commissari giudiziali, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; **i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) **che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;**
- b) **che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;**
- c) **che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;**





- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. **DISPONE** che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. **DISPONE** che parte ricorrente dia notizia dell'istanza di scioglimento dei contratti alle controparti contrattuali INTESA SANPAOLO S.P.A., UNICREDIT S.P.A., BANCO BPM S.P.A., BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., CREDEM S.P.A., UBI S.P.A., BCC DI CARATE BRIANZA e BANCA VALSABBINA S.C.P.A., indicate nel ricorso, procedendo a notificare le suddette parti a mezzo posta certificata entro il **20/02/2020**;

6. **FISSA** ulteriore termine alle suddette controparti contrattuali per osservazioni o deduzioni, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale, anche a mezzo fax, oppure ai Commissari giudiziali alle pec: silvio.giombelli@odcec.lecco.it e stefania.ticozzi@lecco.pecavvocati.it, entro il **7/03/2020**;

7. **DISPONE** che i Commissari depositino parere scritto sull'istanza e sulle controdeduzioni delle controparti contrattuali entro il **14/03/2020**;

8. **SI RISERVA** di provvedere all'esito della scadenza del suddetto termine

9. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 11/02/2020.

Il Giudice estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi

